Io rappresento il Governo, come ministro dell'interno, ed ho tutti i poteri che hanno attinenza col progetto; ma non posso prendere impegni sull'argomento delle pensioni, non essendovi stato alcun accordo con i ministri competenti. La prego, quindi, di ritirarlo.

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Desidero dire due parole soltanto.

L'ordine del giorno dell'onorevole De Capitani, dettato e svolto con quella competenza, che egli ha in questa materia, contiene giuste raccomandazioni, e l'onorevole De Capitani nel suo discorso ha detto cose molto interessanti, che debbono tenersi presenti nella formazione del regolamento.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Casalini, mentre mi riporto a quanto ha detto l'onorevole Orlando, osservo che nell'emendamento che egli ha proposto all'articolo 31 si dice che gli stanziamenti devono farsi « nella base dei bisogni constatati nell'esercizio antecedente ». È questo il criterio della Commissione, che non ha fissato una somma precisa, perchè ha voluto che la somma sia pari alla necessità dei bisogni. Ciò collima perfettamente con le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno dell'onorevole De Capitani sarebbe accettato come raccomandazione. Egli però non è presente, e si intende quindi che lo abbia ritirato.

L'onorevole Casalini insiste nel suo ordine del giorno?

CASALINI. Siccome la legge per le pensioni verrà alla Camera, non ho difficoltà a riportare la questione, oggi brevemente trattata, in quella sede, e quindi ritiro l'ordine del giorno, anche per la considerazione che nelle dichiarazioni del ministro e della Commissione il concetto, che mi aveva mosso, è stato accettato.

PRESIDENTE Procediamo ora alla discussione degli articoli:

CAPO I.

DEGLI ORFANI DI GUERRA.

Art. 1.

« Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra e la esercita per mezzo degli uffici e degli enti indicati da questa legge ».

A questo articolo l'onorevole Valvassori-Peroni, insieme con l'onorevole Landucci pone il seguente emendamento:

« *Sostituire:*

« Gli orfani della presente guerra hanno diritto alla protezione ed alla assistenza da parte dello Stato, ed essa viene esercitata per mezzo degli uffici e degli enti indicati da questa legge ».

L'onorevole Valvassori-Peroni ha facoltà di parlare.

VALVASSORI-PERONI. In omaggio al desiderio espresso dal presidente della Commissione, sarò brevissimo nel dare ragione dell'emendamento.

Vorrei chiedere al relatore perchè non si abbia il coraggio di affermare l'imprescindibile diritto degli orfani alla assistenza da parte dello Stato. Perchè si è adoperata quella ambigua frase: « lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani »?

Vorrei ricordare le parole, con cui si chiude la relazione la quale dice:

« Un sentimento unanime e concorde, noi ne siamo certi, unirà la Camera nell'approvarla, quale affermazione solenne della riconoscenza imperitura che la Nazione deve a coloro che per lei sacrificarono la vita; quale riconoscimento dell'imprescindibile dovere che incombe allo Stato di accordare la sua alta protezione ed assistenza agli orfani di guerra ».

A mio avviso quindi, se avete parlato di imprescindibile dovere, perchè non avete sancito questo dovere nell'articolo primo? Sembra quasi che lo Stato voglia fare una concessione, accordare un favore, mentre sentiamo tutti che è sacro il diritto degli orfani all'assistenza.

La dicitura dell'articolo fu oggetto di discussione nella Commissione, la quale ha ricopiato l'articolo del vecchio disegno di legge francese, articolo che fu poi sostituito dal nuovo.

Il vecchio disegno di legge francese, del giugno 1915, diceva precisamente: La nazione assume la protezione degli orfani dei militari e civili vittime della guerra. Ora la Camera francese, invece, il 7 marzo scorso approvava quest'altra formula:

« La Francia adotta gli orfani dei quali il padre, la madre od il sostegno di famiglia siano morti durante il corso della guerra, vittime militari o civili. Gli orfani così adottati hanno diritto alla protezione ed al sussidio morale e materiale dello Stato nei limiti previsti dalla presente legge e fino al compimento della maggiore età ». Ed a questa formula dell'adozione fa-